

2) CHC
COMUNE DI
POGLIANO MILANESE

CODICE ENTE 11064

C.C.

3) sigla

65

4) numero

30-11-2017

5) data

6) oggetto

Imposta Unica Comunale (IUC) – Conferma aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2018.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno Duemiladiciassette addì Trenta del mese di Novembre alle ore 20:30,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	Consigliere	SI
CAVALLO PASQUALE	Consigliere	NO
MAGISTRELLI GABRIELE	Consigliere	SI
BOTTINI MANUELA	Consigliere	SI
IRMICI MASSIMILIANO	Consigliere	SI
CARNOVALI FLAVIO	Consigliere	NO
DI FONTE SABRINA	Consigliere	SI
ROSSI VALERIA	Consigliere	SI
LAZZARONI ANDREA	Consigliere	SI
MORONI GIULIA	Consigliere	SI
COZZI MARCO GIAMPIETRO	Consigliere	SI
LUCATO LUIGI	Consigliere	SI

TOTALE PRESENTI: 11 TOTALE ASSENTI: 02

Assenti giustificati: Carnovali - Cavallo

Assenti ingiustificati: ==

Partecipa alla seduta la Dr.ssa Macrì Mariagrazia, Segretario Comunale del Comune.

Il Dr. Magistrelli Vincenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 (articolo unico), comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

DATO ATTO CHE, ai sensi del comma 683, è competenza del Consiglio Comunale l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682;

CONSIDERATO CHE l'approvazione delle aliquote e tariffe dei tributi costituisce presupposto per la formazione del bilancio, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 29 del 07/05/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);

ATTESO che-

- con deliberazione di C.C. n. 13 del 29/03/2016 è stata approvata la Modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).
- con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2016 è stato approvato il regolamento generale per la riscossione ordinaria delle entrate comunali.
- con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/2016 è stato approvato il regolamento di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);

CONSIDERATO che la legge di stabilità per l'anno 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) all'art. 1, comma 14 sancisce l'esclusione della TASI dalle abitazioni principali sia da parte del possessore sia da parte dell'utilizzatore, ad eccezione degli immobili classificati nelle categoria A1 – A8 – A9.

ATTESO che ai sensi all'art. 2 comma 5, della parte terza del regolamento IUC, relativo al tributo Tasi si precisa: "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 10% del totale, mentre la restante parte è corrisposta da titolare del diritto reale. Nel caso in cui l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9, è detenuta o occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, la TASI è versata solo dal proprietario o possessore nella misura pari al 90% dell'ammontare complessivo";

RITENUTO necessario ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio confermare le seguenti aliquote:

Abitazioni principali e prime pertinenze (immobili classificati nelle categoria A1 – A8 – A9	1,7 per mille
Fabbricati strumentali (art. 9 comma 3 bis D.L.557/93 –Legge 133/1994)	1,0 per mille
Altre tipologie di immobili	2,0 per mille

DATO ATTO che:

- l'applicazione dell'aliquota TASI, in aggiunta alle aliquote IMU approvate in data odierna dal Consiglio Comunale, non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013;
- il gettito previsto, applicando le aliquote sopra indicate è pari a € 515.000,00;
- il gettito stanziato in bilancio è il risultato delle simulazioni elaborate dalla società Gesem srl, tenuto di quanto disposto anche dalle normative vigenti in materia;

VISTO l'elenco dei servizi indivisibili anno 2018 alla cui copertura la TASI è diretta e dei relativi costi, precisamente:

Illuminazione pubblica e servizi connessi	203.200,00
Manutenzione verde pubblico	99.500,00
Viabilità	77.193,00
Manutenzione immobili comunali	36.629,00
Quota parte spese vigilanza (escluse spese finanziate con i proventi del codice della strada)	19.478,00
Servizi cimiteriali	76.000.00
Protezione civile	3.000,00
Totale	515.000,00

RICHIAMATO l'art. 4, parte prima del Regolamento IUC, commi 5- 6 - 7, concernenti le modalità di versamento e le scadenze delle rate del Tributo TASI;

VISTO l'art. 172 – comma 1 – lett. c), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che al Bilancio di Previsione siano allegati i seguenti documenti: "Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale dei costi di gestione dei servizi stessi":

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, che testualmente recita "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017);

ATTESO che tra le misure contenute nella Manovra Economica per l'anno 2018 che il governo ha in esame, vi è la proroga del blocco all'aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e degli enti locali;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., da parte della Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO 1'art. 42 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

DELIBERA

- 1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di confermare, per le ragioni in premessa, per l'anno 2018 le seguenti aliquote TASI:

Abitazioni principali e prime pertinenze (immobili classificati nelle categoria $A1-A8-A9$)	1,7 per mille
Fabbricati strumentali (art. 9 comma 3 bis D.L.557/93 –Legge 133/1994	1,0 per mille
Altre tipologie di immobili	2,0 per mille

- 3. di dare atto che l'applicazione dell'aliquota TASI, in aggiunta alle aliquote IMU approvate in data odierna dal Consiglio Comunale, non supera i limiti previsti dal comma 677, art. 1, L. 147/2013;
- 4. di dare atto che il gettito previsto, applicando le aliquote di cui al punto 1), alla base imponibile IMU -di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è pari a € 515.000,00;
- 5. di dare atto che ai sensi all'art. 2 comma 5, della parte terza del regolamento IUC, relativo al tributo Tasi si precisa che "Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del

10% del totale, mentre la restante parte è corrisposta da titolare del diritto reale. Nel caso in cui l'unità immobiliare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, è detenuta o occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, la TASI è versata solo dal proprietario o possessore nella misura pari al 90% dell'ammontare complessivo";

- 6. di dare atto che l'art. 4, parte prima del Regolamento IUC, commi 5- 6-7, disciplina le modalità di versamento e le scadenze delle rate del Tributo TASI;
- 7. di provvedere alla pubblicazione per via telematica, della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 8. di demandare alla Responsabile dell'Area finanziaria il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente;
- **9.** di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione 2018/2020 ex art. 172 Tuel .

Presenti N. 11 Assenti N. 02 Carnovali – Cavallo

Il Consigliere Irmici illustra il punto all'ordine del giorno.

DISCUSSIONE: ai sensi dell'art. 70 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, per il verbale si rinvia alla registrazione audio magnetica e digitale pubblicata sulla rete civica comunale.

INTERVENTI: Lucato – Irmici

VOTAZIONE

Presenti N. 11 Astenuti N 00 Votanti N. 11 Favorevoli N. 07

Contrari N. 04 Lucato – Lazzaroni – Moroni – Cozzi

IL SINDACO

Visto l'esito della votazione

PROCLAMA

approvata la proposta di deliberazione.

Inoltre, in relazione all'urgenza,

IL SINDACO

chiede al Consiglio Comunale di votare l'attribuzione della immediata eseguibilità dell'atto:

VOTAZIONE

Presenti N. 11 Astenuti N 00 Votanti N. 11 Favorevoli N. 07

Contrari N. 04 Lucato – Lazzaroni – Moroni – Cozzi

Visto l'esito della votazione, si dichiara attribuita all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.L.gs n. 267/00.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
Dr. Vincenzo Magistrelli
Dr.ssa Mariagrazia Macrì

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.